1° Istituto Comprensivo "Tenente Mario De Rosa"
Via Regina Margherita 44 - Sant'Anastasia (NA)
Tel. 081.8930715 – Fax 081.5311492
Codice Fiscale: 80019960634 - Codice Meccanografico: NAIC8AL00B
www.primoicsantanastasia.gov.it
naic8al00b@istruzione.it; naic8al00b@pec.istruzione.it

PROTOCOLLO DISPERSIONE SCOLASTICA

REGOLAMENTO D'ISTITUTO

(Delibera n°23 del 18 dicembre 2025)

PREMESSA

Il fenomeno della dispersione scolastica costituisce uno dei nodi fondamentali che la società odierna deve affrontare e risolvere per favorire la crescita culturale e civile di tutti i cittadini.
E' un indicatore allarmante della crisi attraversata dal nostro sistema di istruzione e nasconde una serie di cause e molteplici fattori che, variamente combinati in ogni singola esperienza, concorrono al verificarsi dell'insuccesso formativo.
La dispersione scolastica si presenta come un problema complesso e articolato che riunisce in sé interruzioni, ritardo nel corso degli studi, abbandoni ed evasioni dall'obbligo scolastico e che condanna una parte dei minorenni italiani all'emarginazione sociale e all'isolamento culturale, impedendo di far fiorire sogni e aspirazioni.
Di fronte a tale persistenza, è fondamentale, non solo valorizzare le strategie e gli strumenti finora adottati, ma individuare percorsi condivisi e rispondenti ai bisogni che emergono quotidianamente dai ragazzi. Questo richiede un'azione tempestiva e coordinata tra scuola, famiglie e territorio, al fine di offrire risposte efficaci di contrasto alla dispersione scolastica.
Il presente protocollo, pertanto, vuole essere uno strumento operativo per una pratica effettiva di collaborazione interistituzionale in un settore così delicato e importante sul piano sociale come quello della dispersione scolastica e del disagio socio-educativo.

PROCEDURE PER IL CONTROLLO DELLA FREQUENZA SCOLASTICA
SEGNALAZIONE DEGLI ALUNNI INADEMPIENTI

La Legge 159/2023 (DL 123/2023, cosiddetto **Decreto Caivano**) è intervenuta, con la modifica dell'art. 114 del 297/94, per rendere più incisivo il sistema di vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione da parte di coloro che detengono la potestà genitoriale, con procedure definite che coinvolgono anche il dirigente scolastico e il sindaco del Comune di riferimento. La novità principale consiste nell'introduzione di una fattispecie di reato, disciplinato dal nuovo art. 570-ter del codice penale, che punisce chiunque ometta di vigilare sull'adempimento dell'obbligo scolastico del minore.

Il dirigente scolastico, legale rappresentante dell'istituzione scolastica e garante del successo formativo di tutti gli alunni (comma 78 legge 107/2015) dovrà promuovere una gestione coordinata e unitaria delle procedure, affinché tutti i soggetti possano agire in conformità alla normativa, per assicurare" l'istruzione impartita per almeno dieci anni" (legge 296/2006 comma 622 art. 1).

La nuova versione dell'art. 114 del dlgs 297/94 prevede due ipotesi: **la mancata iscrizione presso una scuola del sistema nazionale di istruzione** ovvero **l'elusione dell'obbligo scolastico** (assenze per più di 15 giorni, anche non consecutivi senza giustificati motivi nel corso di tre mesi o la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato).

Art. 1 MANCATO ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DI ISTRUZIONE di cui all'art. 114 commi 1 e 5 del Dlgs 297/94 (situazione del minore che, pur essendo obbligato a frequentare la scuola, non risulta iscritto presso una scuola del sistema nazionale di istruzione).

Se la persona responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione già ammonita dal Sindaco per ottemperare alla legge, non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione, o non ve lo presenta entro una settimana dall'ammonizione, il Sindaco procede con denuncia alla Procura della Repubblica c/o il tribunale ordinario (art. 331 c.p.p). La persona responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, già ammonita dal Sindaco per ottemperare alla legge, **è punita con la reclusione fino a due anni (art. 570 ter comma 1 c.p.).**

Art. 2 ELUSIONE DELL'OBBLIGO DI ISTRUZIONE di cui all'art. 114 comma 4 del Dlgs 297/94 (situazione del minore che risulta assente da scuola per più di quindici giorni, anche NON consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi o la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato, senza giustificati motivi).

Se la persona responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, già ammonita dal Sindaco per assenze ingiustificate del minore durante il corso dell'anno scolastico tali da costituire elusione dell'obbligo di istruzione, non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l'assenza del minore dalla scuola, o non ve lo presenta entro una settimana dall'ammonizione, il Sindaco procede con denuncia alla Procura della Repubblica c/o il tribunale ordinario. La persona responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, già ammonita dal Sindaco per assenze ingiustificate del minore **è punita con la reclusione fino a un anno.**

Art. 3 PROCEDURA DI SEGNALAZIONE DEGLI ALUNNI INADEMPIENTI ALL'OBBLIGO SCOLASTICO e PROCEDURE OPERATIVE PER LA GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI SULL'OBBLIGO DI ISTRUZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA.

I Docenti di classe monitorano la frequenza degli alunni soggetti all'obbligo di istruzione, individuando le seguenti ipotesi:

IPOTESI A

Frequenza irregolare

Diverse assenze anche non consecutive, nel corso di n. 1 mese, senza giustificati motivi.

IPOTESI B

Elusione

Assenze per più di n. 15 giorni, anche non consecutivi ,nel corso di n. 3 mesi, senza giustificati motivi o la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato, senza giustificati motivi .

***Le assenze giustificate sono riconducibili a motivi di salute o altri impedimenti gravi documentati.**

COMPITI DEI DOCENTI

IPOTESI A – PROCEDURA "FREQUENZA IRREGOLARE"

I Docenti di classe

- riporteranno giornalmente le assenze degli alunni della propria classe nel registro e avranno cura di controllare le situazioni di rischio in merito alla frequenza irregolare;

Il Docente coordinatore

- **Al 7° giorno di assenza anche non consecutiva** in un mese, contatta la famiglia/tutore dal telefono della scuola per conoscere le ragioni dell'assenza;
- **al 9° giorno di assenza**, anche non consecutiva, nell'arco di uno/due mesi anche non consecutiva, senza giustificato e motivato motivo, compila il modello **ALLEGATO 1** di SEGNALAZIONE FREQUENZA IRREGOLARE ALUNNI e lo inoltra all'Ufficio di segreteria affinché provveda a notificarlo agli interessati.

IPOTESI B – PROCEDURA "ELUSIONE"

I Docenti di classe

- riporteranno giornalmente le assenze degli alunni della propria classe e avranno cura di controllare le situazioni di rischio in merito all'elusione.

Il Docente Coordinatore

- **al 12° giorno di assenza**, anche non consecutivo, senza giustificato motivo, **nell'arco degli ultimi 3 mesi dalla data dell'assenza**, avvisa le FFSS, che comunicano personalmente alla D.S.

Le FFSS contattano la famiglia/tutore dal telefono dell' Istituto, invitandoli a scuola e appuntano il fonogramma nell'apposito registro;

-compilano il modello **ALLEGATO 2** COMUNICAZIONE ASSENZE ALUNNI NON GIUSTIFICATE firmato e, in formato pdf, lo invia all'indirizzo della scuola: **naic8al00b@istruzione.it** assicurandosi che la segreteria lo

trasmetta alla famiglia.

L'Ufficio Protocollo/alunni

- trasmette alla famiglia il modello **Allegato 2** COMUNICAZIONE ASSENZE ALUNNI NON MOTIVATE/GIUSTIFICATE
- predispone i conseguenti atti per la firma della Dirigente Scolastica.

La Dirigente Scolastica

- a seguito dell'istruttoria dei docenti e dell'Ufficio Protocollo e alunni, invita il responsabile dell'obbligo di istruzione ad ottemperare alla legge nel breve periodo;
- nel caso in cui l'alunno non riprenda la frequenza entro cinque giorni, avvisa il Sindaco/Assistenti Sociali affinché questi procedano all'ammonizione del responsabile medesimo.

Il Sindaco

- in caso di violazione dell'obbligo di istruzione, il Sindaco procede ai sensi dell'art. 331 del codice di procedura penale.

***In ogni caso, costituisce elusione dell'obbligo di istruzione la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi.**

Si confida nella collaborazione di tutta la comunità scolastica alla vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione.

Il presente protocollo ha carattere permanente o rimane in vigore fino a nuova disposizione**.**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa *Luisa Fornaro*
F.to digitalmente